

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2216 del 08/05/2018
Oggetto	rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Taro, in località Lagoscuro del comune di Borgo Val di Taro (PR), per uso idroelettrico con occupazione di aree afferenti al Demanio Idrico richiesto dall'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2333 del 08/05/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno otto MAGGIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice",
- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del

demanio idrico”,

- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per I corpi idrici superficiali;
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)”
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001.);

PREMESSO CHE:

- con delibera della giunta regionale n. 65 del 29/01/1991, è stato rilasciato alla Ditta Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal Fiume Taro, in località Lagoscuro nel comune di borgo Val di Taro (PR), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati sia nel disciplinare n. 3403 del 11.07.1989 sia nel Disciplinare n. rep. 3625 del 10.12.1990, parti integranti del predetto atto (PRPPA0162);
- con determina dirigenziale n.20936 del 08.10.2010, è stato rilasciato alla Ditta Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, il provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal Fiume Taro in località Lagoscuro nel comune di borgo Val di Taro (PR), fino al 31.12.2015 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati sia nei disciplinari suddetti sia nel disciplinare integrativo firmato in data 10.11.2010;

- con decreto del responsabile del servizio n. 4798 del 21.04.1999 è stata rilasciata la concessione in sanatoria alla Ditta Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno per la realizzazione della centralina idroelettrica su terreno demaniale del rio Ricò in loc. Pradella nel Comune di Borgo Val di Taro per una durata di 19 anni decorrenti dal 01.01.1994;
- con decreto del presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31.12.2013, la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno si è estinta per trasformazione in Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno C.F. 92178290349;
- con Istanza registrata agli atti con num. prot. PG.2015.0724645 del 02.10.2015 L'unione dei Comuni Valli Taro e Ceno ha richiesto il rinnovo della concessione;

DATO ATTO CHE:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui i quantitativi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - salto lordo 17,50 m;
 - portata massima 2.060 l/s;
 - potenza nominale di concessione 354,00 kW;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Borgo Val di Taro , su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 22 antistante il mappale 25; coordinate UTM RER : X= 558.759; Y= 925.084
- le opere di restituzione e sono ubicate nel comune di Borgo Val di Taro, su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 98 mappale 383, in località San Rocco alla confluenza con il Rio Ricò; coordinate UTM RER : X= 560.285 Y= 926.013;
- il corpo idrico interessato dalla derivazione è il torrente Taro nel tratto identificato con il toponimo “Citerna” (011500000000 3 ER)
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);
- le aree afferenti al demanio idrico sono occupate dall'edificio che l'alloggia la centralina idroelettrica secondo una superficie pari a 175 mq;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi degli art. 9-12 del R.R. 41/2001, l'autorità di bacino del Po ha rilasciato con nota acquisita agli atti di arpae con num. prot. pgdg/2018/0003249 del 06.03.2018 il proprio parere favorevole con le prescrizioni di seguito indicate:
 - la derivazione potrà essere assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia previsto il rilascio del Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico indicato per il alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;
 - dovranno essere installati gli appositi strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006;
- ai sensi dell'art. 12 del r.r. 41/2001, la provincia di Parma ha rilasciato con nota acquisita agli atti di Arpae con num. prot. pgdg/2017/0010109 del 25.09.2017 il proprio parere favorevole limitatamente agli aspetti di competenza, fermo restando il piano rispetto delle prescrizioni esplicitate nel nulla osta idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile rilasciato con nota acquisita agli atti di ARPAE n. PGDG.2017.0000321 del 16.01.2017 il nulla osta idraulico secondo le prescrizioni indicate agli art. 4 e 4bis del disciplinare di concessione parte integrante del presente atto tra cui rientra la redazione di un manuale di manutenzione delle opere;
- Il Concessionario ha prodotto per l'approvazione il manuale di manutenzione delle opere così come richiesto dal nulla osta idraulico in data 10.10.2017;
- l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile rilasciato con nota acquisita agli atti di ARPAE n. PGDG.2017.12084 del 13/11/2017 ha approvato il manuale di manutenzione suddetto;

VALUTATO CHE:

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n.20936 del 08.10.2010 , nella misura di 781 l/s, debba essere aggiornato ai sensi della DGR n. 2067/2015, nella misura di 1,18 mc/s nel periodo estivo e 1,57 mc/s nel periodo invernale;

- che ai sensi dell'art. 20 c. 8 della L.R. 7/2004 l'atto di concessione deve regolamentare sia il procedimento inerente il prelievo idrico sia l'occupazione delle aree afferenti al Demanio Idrico;
- ai sensi della deliberazione della giunta regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico" la durata della concessione in rinnovo possa essere fissata sino alla data del 31.12.2037;

DATO ATTO INOLTRE:

- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione pari ad € 87,00;
- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto per l'uso pregresso delle risorse demaniali fino al 2017 compreso
- il Concessionario ha versato l'importo del canone per l'anno 2018 fissato nella misura di € 5.322,42 e così suddiviso:
 - € 5.036,36 per l'utilizzo della risorsa idrica
 - € 286,06 per l'occupazione di aree afferenti al demanio idrico
- che il concessionario, rientrando tra gli enti inseriti nell' Elenco del amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1. Comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. (Legge di Contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato sulla G. U. – Serie Fenereale del 30.09.2015, è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell' art. 8 comma 4 del L.R. 2/2015 ,
- è stato redatto il relativo disciplinare integrativo allegato al presente atto che riprende il quello originale con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
- il richiedente fatto pervenire per accettazione il suddetto disciplinare di concessione in data 07.05.2018;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2037 sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di riconoscere, all' Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno C.F. 92178290349, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Taro, in località Lagoscuro del comune di Borgo Val di Taro, per uso idroelettrico con occupazione di aree afferenti al Demanio Idrico [COD. SISTEB PRPPAA0162/15RN02];
2. di confermare che il prelievo è esercitato con portata massima di 2.060 l/s per produrre, con un salto di 17,50 m, una potenza nominale di 354,00 kW;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2037;
4. di dare atto che:
 - il Concessionario ha versato l'importo del canone per l'anno 2018 fissato nella misura di € 5.322,42 e così suddiviso:
 - A. € 5.036,36 per l'utilizzo della risorsa idrica
 - B. € 286,06 per l'occupazione di aree afferenti al demanio idrico
 - i canoni annuali successivi al 2018 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il concessionario, rientrando tra gli enti inseriti nell' Elenco del amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1. Comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. (Legge di Contabilità e di finanza pubblica)”, pubblicato sulla G. U. – Serie Genereale del 30.09.2015, è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell' art. 8 comma 4 del L.R. 2/2015 ,
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
5. di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile” delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 “Proventi per lo svolgimento delle attività

- e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
6. di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
 7. di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relative riduzione del canone demaniale di concessione;
 8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 e dell'art.53 del R.D. 11/12/1933, n.1775 nonché ai sensi delle L. 27/12/1953 n. 959 e 22/12/1980 n. 925, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto anche al pagamento dei sovracanonici a favore degli enti pubblici interessati;
 9. di dare atto che il presente atto è soggetto a registrazione e che tale registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di adozione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
 10. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
 11. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 12. di notificare il presente atto a mezzo PEC alla concessionario insieme al disciplinare parte integrante dello stesso e al manuale di manutenzione allegato;
 13. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
 14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie

concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. *b*), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della a derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Taro, in località Lagoscuro del comune di Borgo Val di Taro (PR), per uso idroelettrico con occupazione di aree afferenti al Demanio Idrico richiesto dall'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno C.F. 92178290349 [COD. SISTEB PRPPAA0162/15RN02]

Art. 1

Quantitativo e destinazione d'uso dell'acqua

La portata massima derivabile è pari a 2.060 l/s. La risorsa derivata è utilizzata a uso idroelettrico per produrre con un salto di 17,50 m una potenza nominale di 354,00 kW.

Art. 2

Aree Afferenti al Demanio Idrico

Le aree afferenti al demanio idrico rientranti nella concessione sono occupate dall'edificio che l'alloggia la centralina idroelettrica come mostrano gli elaborati tecnici allegati al decreto n. rep. 4798 del 2.04.1999. La superficie occupata è pari a 175 mq.

Art.3

Prescrizioni derivanti dal parere rilasciato dall' Autorità' distrettuale del bacino del Po

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni derivanti dal parere rilasciato dall' Autorità distrettuale del Bacino del Po e acquisito agli atti di ARPAE con num. prot. pgdg/2018/0003249 del 06.03.2018:

1. La derivazione potrà essere assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia previsto il rilascio del Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico indicato per il corpo idrico interessato, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;
2. Dovranno essere installati gli appositi strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 4

Prescrizioni derivanti dal nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni derivanti dal nullaosta idraulico rilasciato Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile acquisito da ARPAE con num prot. PGDG.2017.0000321 del 16.01.2017:

1. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua , dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione delle aree, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;

2. Il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del fiume Taro e del rio Ricò in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario;

3. Considerato :

- che il fabbricato (centralina) è ubicato nell'alveo attivo del rio Ricò, in prossimità della confluenza nel F. Taro, in zona da sempre soggetta ad alluvione;
- che in caso di piena del rio si verifica il rilascio di notevoli quantità di materiale litoide nei dintorni ed in corrispondenza dello scarico della centralina causando impedimento al funzionamento della stessa;
- che anche l'ultimo evento meteoalluvionale (5/6 novembre 2006) ha evidenziato tale problematica;
- che la centralina occupa gran parte dell'alveo demaniale del rio Ricò costringendo di fatto l'alveo attivo lungo la sponda dx, di proprietà privata, che presenta già segni di erosione spondale;

saranno a carico del concessionario tutte le opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, rivolte a scongiurare,

anche in occasione di eventi eccezionali, il danneggiamento delle opere oggetto di rinnovo concessione quali il mantenimento dell'efficienza dell'opera di presa sul fiume Taro, della centralina sul rio Ricò nonchè, qualora se ne ravvisi la necessità, la realizzazione di opere di difesa della sponda dx del rio Ricò nel tratto fronteggiante la centralina.

4. Il NULLA OSTA è rilasciato ai soli fini idraulici ed in conformità agli elaborati tecnici allegati alla richiesta di ARPAE.

Art. 4 bis

Piano di Manutenzione

1. Il titolare della concessione ha redatto un manuale di manutenzione delle opere che prende in considerazione l'effettuazione delle manutenzioni più frequenti. Tale manuale di manutenzione è stato sottoposto all'approvazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. L'approvazione è avvenuta da parte della suddetta Agenzia con nota acquisita agli atti di ARPAE con nota prot. PGDG.2017.12084 del 13.11.2017. Copia del manuale approvato viene allegato all'atto di concessione.
2. Il concessionario è tenuto all'applicazione di quanto previsto e programmato nel suddetto manuale di manutenzione.

Art. 5

Obblighi e condizioni cui è assoggettata la derivazione

1. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, i beni demaniali oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare e a occupare area demaniale. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
2. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono

essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

3. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

4. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

5. Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

8. Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le

modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

9. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

10. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e agli addetti alla vigilanza del Servizio concedente, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

11. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

12. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

13. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

14. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

15. Il concessionario dovrà utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area. Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.

16. Nell'area soggetta alla concessione il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio concedente, i necessari interventi conservativi e in particolare:

17. il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;

18. il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;

19. l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;

20. la rimozione dei sedimenti fluviali accumulati per effetto dei manufatti, con ricollocazione a valle;

21. la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.
22. Il Servizio concedente si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
23. Il Servizio concedente potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.
24. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
25. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

Art. 6

Durata/decadenza/revoca della concessione

La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato di prescrizioni normative in disposizioni legislative, regolamentari o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque

sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7

Canone della concessione

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

Art. 8

Deposito Cauzionale

Il concessionario, rientrando tra gli enti inseriti nell' Elenco del amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1. Comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. (Legge di Contabilità e di finanza pubblica)”, pubblicato sulla G. U. – Serie Genereale del 30.09.2015, è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell' art. 8 comma 4 del L.R. 2/2015.

Art. 9

Rinnovo

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2037.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

Art. 10

Sanzioni

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni per violazione degli obblighi e/o delle prescrizioni previste dal presente disciplinare; decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, qualora non vi provveda; destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione; mancato pagamento di due annualità del canone; decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 11

Dispositivi di misurazione

Ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua

pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad Arpa, secondo le modalità e nel formato indicato dall'amministrazione regionale. Qualora il concessionario non fosse provvisto di tale sistema di monitoraggio, entro 3 mesi dal rilascio della concessione il concessionario è tenuto a presentare presso la regione Emilia-romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici per l'approvazione una proposta inerente il monitoraggio quantitativo dei prelievi. Il concessionario è tenuto a contattare il suddetto servizio in modo tale da rispettare le tempistiche indicate.

Art. 12

DEFLUSSO MINIMO VITALE/DEFLUSSO ECOLOGICO

Il Concessionario è tenuto a mantenere il Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015: e cioè nella misura di 1,18 mc/s nel periodo estivo e 1,57 mc/s nel periodo invernale. Tale prescrizione dovrà essere garantita mediante un sistema fisso di rilascio del DMV posizionato sull'opera di presa, sistema che, laddove non presente, dovrà essere realizzato a cura e spese del Concessionario entro sei mesi dalla notificazione del presente provvedimento con successiva comunicazione di adempimento al Servizio concedente. Qualora la derivazione non fosse provvista di tale sistema entro 3 mesi dal rilascio della concessione il concessionario è tenuto a presentare presso la regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici per l'approvazione una proposta inerente a tale sistema. Il concessionario è tenuto a contattare il suddetto servizio in modo tale da rispettare le tempistiche indicate. I dati inerenti al DMV dovranno essere trasmessi agli enti competenti secondo il formato indicato dal suddetto servizio regionale.

Art. 13

Comuni rivieraschi e sovracaroni

Ai sensi degli artt. 52 e 53 del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii sono considerati rivieraschi la Provincia di Parma e il Comune di Borgo Val di Taro. Detto Comune è anche compreso nel bacino imbrifero montano del Fiume Taro ai sensi

del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii.

Art. 14

Registrazione

Il provvedimento che sarà adottato è soggetto a registrazione fiscale, in quanto l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986. La registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro 20 giorni dalla sua adozione. Il Concessionario dovrà inviare una copia dell'atto con gli estremi della registrazione alla Struttura concedente.

Art. 15

altri aspetti

Gli aspetti non regolamentati e non descritti nel presente disciplinare rimangono regolati, per quanto compatibile, da quanto determinato nella delibera della giunta regionale n. 65 del 29/01/1991, nella determina dirigenziale n.20936 del 08.10.2010 e con decreto del responsabile del servizio n. 4798 del 21.04.1999, nonchè nei relativi disciplinari allegati ai suddetti atti.

Art. 16

Osservanza di leggi e regolamenti

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa.

Epilogo

Il sottoscritto Gianfranco Turchi, in qualità di delegato del legale rappresentante dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno C.F. 92178290349, delibera della Giunta Unione n° 42 del 27/04/2018, presa visione in data 27/04/2018 del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.